

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/91 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (1) prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascuno di questi periodi occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria le quantità non utilizzate dei prodotti in questione che sono state attribuite agli Stati membri e che non sono state utilizzate da questi ultimi;

considerando che questo accordo di pesca scade alla fine del mese di febbraio 1992 e che, in applicazione dell'articolo 12 di detto accordo, le parti contraenti hanno avviato negoziati per concludere eventualmente un nuovo accordo; che nel frattempo occorre aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992 per una quantità che, calcolata pro rata temporis, ammonta a 4 083 tonnellate;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco (2);

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che, data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni, i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

(1) GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.

(2) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.